

# Chiedilo a Società Solidale



## Firma digitale

*Nell'ottica di privilegiare gli strumenti di dialogo, che anche una rivista cartacea può adottare, si propone la rubrica "Chiedilo a Società Solidale". Il CSV raggruppa i quesiti più ricorrenti nel periodo di riferimento e lo staff del Centro Servizi provvede, di volta in volta, a rispondere.*

Periodicamente il CSV Società Solidale rileva il quesito, da parte delle Organizzazioni di Volontariato, relativo all'obbligatorietà della **Firma digitale**. Intanto, è bene chiarire che si definisce tale l'equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta, associata stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta, attestante con certezza l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità. Diverso è firmare un documento cartaceo e poi inviarne la scansione tramite posta elettronica. In questo secondo caso non si tratta di Firma digitale.

È capitato che, nell'ambito di un rapporto tra Amministrazione pubblica e OdV, sia stata sollevata la necessità della Firma digitale, della **Posta elettronica certificata Pec** e della Fatturazione elettronica. Si legga il parere fornito dal consulente legale del CSV sulla Pec: *"Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, convertito con legge 28/01/2009, n. 2 'misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale' con l'art. 16 impone l'obbligo normativo della casella Pec: alle imprese costituite in forma societaria; ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato; alle amministrazioni pubbliche. (...)*

*Escluso l'obbligo legislativo si potrebbe, comunque, valutare l'opportunità di possedere una propria casella Pec soprattutto per la gestione dei rapporti con le Pubbliche amministrazioni. Infatti, la recente normativa volta alla semplificazione della comunicazione istituzionale verso i cittadini, nonché alla digitalizzazione della P.a. prescrive per le comunicazioni telematiche il possesso della posta elettronica certificata.*

*Per citare alcuni esempi le comunicazioni telematiche all'Inps e all'Inail relative ai dipendenti, i certificati anagrafici dei comuni, le richieste di informazione, l'accesso al processo telematico".*

Per quanto riguarda la **Fatturazione elettronica**, secondo i consulenti di Infocontinua Terzo settore, l'obbligo di fatturazione elettronica non modifica la natura del rapporto tra ente privato e Pubblica amministrazione, ma interviene esclusivamente nella definizione del processo di gestione della fatturazione. Quindi l'Ente pubblico richiede la fatturazione elettronica agli stessi soggetti ai quali era corretto richiedesse in precedenza la fattura cartacea; ovvero, ai soggetti con i quali abbia posto in essere un rapporto di natura commerciale che comporti la cessione di beni e prestazioni di servizi e di conseguenza il pagamento dell'Iva. Infatti dal 6 giugno 2014 è obbligatorio l'utilizzo di fattura elettronica per i pagamenti realizzati dalle Pubbliche amministrazioni. Se il rapporto tra l'ente pubblico e il soggetto non è per prestazioni corrispettive (si pensi ai meri contributi che un ente locale eroga ad una non profit senza chiedere una prestazione specifica), non è dovuta la fatturazione da parte dell'OdV neppure in forma elettronica. Inoltre, la Legge sul volontariato n. 266/91 ha previsto, all'articolo 7, la possibilità che gli Enti pubblici possano stipulare **convenzioni** con le OdV che siano iscritte da almeno sei mesi nei Registri regionali e, all'articolo 8, che *"le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'Iva"*. L'OdV deve prevedere, quindi, un effettivo puro

rimborso spese. Le fonti normative sono le medesime per la **Firma digitale**. Si esclude, pertanto, l'obbligatorietà per le OdV, anche se si può valutarne l'opportunità soprattutto nella gestione dei rapporti con le Pubbliche amministrazioni, dato che i costi annuali possono essere anche inferiori ai 100 euro. L'Agenzia per l'Italia Digitale, [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it), ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea. La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da AgID che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. Sul sito **www.agid.gov.it** resa è disponibile una tabella in cui sono indicati i siti web dei certificatori. I certificatori accreditati sono soggetti pubblici o privati che emettono certificati qualificati (per la Firma digitale). L'Agenzia svolge i seguenti compiti: offre l'elenco di certificatori accreditati a cui richiedere la firma digitale; sottoscrive la lista dei certificati delle chiavi di certificazione; definisce le linee guida per la vigilanza sui gestori qualificati; autorizza i certificatori a svolgere la propria attività conferendo il ruolo di "certificatori accreditati"; effettua vigilanza sui certificatori accreditati. Si ricorda l'importanza di mantenere sempre aggiornati i prodotti di firma e verifica delle firme digitali in uso per evitare spiacevoli conseguenze (firme non valide o verifiche errate). Il documento così sottoscritto assume piena efficacia probatoria.

**FONTE: [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).**